

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2703}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISICCHIO, IANNIELLO, MANCINI VINCENZO,
LOSPINOSO SEVERINI**

Presentata il 31 gennaio 1974

Interpretazione autentica delle norme relative agli impiegati delle sopresse carriere speciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che abbiamo l'onore di presentare, si prefigge unicamente lo scopo di interpretare, in forma autentica l'ultimo comma dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Una norma questa che, invero, per la sua chiarezza non avrebbe bisogno di interpretazione legislativa se in qualche organo della pubblica amministrazione non esistesse ancora qualche perplessità, tale da determinare una disparità di trattamento, costituzionalmente inammissibile, tra situazioni identiche.

Vi sono, purtroppo, funzionari che sono ancora in attesa dell'applicazione dell'ultimo comma del surrichiamato articolo 138 ed un simile ritardo, onorevoli colleghi, si traduce per il lavoratore in un grave pregiudizio: è dunque doveroso ed urgente, in questa sede, un ulteriore intervento che renda più esplicito il disposto della norma in parola.

In sostanza, per l'inquadramento degli impiegati delle sopresse carriere speciali che hanno superato il concorso o comunque l'esame per la promozione alla qualifica im-

mediatamente inferiore, vi è ancora chi erroneamente ritiene che si debbano applicare l'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e l'articolo 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, non tenendo presente che il legislatore: 1) sopprimendo le carriere speciali ed equiparandole alle ordinarie, ha inteso estendere alle prime il medesimo trattamento accordato alle seconde; 2) disciplinando, inoltre, con l'articolo 138 l'inquadramento in base ad esami espletati o in corso di espletamento, ha posto in essere una norma in deroga alle generali disposizioni contenute nell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

È appena il caso richiamare, qui di seguito trascrivendoli, alcuni brani della sentenza n. 667, pronunciata il 22 giugno 1973, dal Consiglio di Stato-sezione IV:

« L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, nel so-

stituire, come si è detto i ruoli organici di carriere direttive ordinarie a quelli soppressi delle carriere speciali, ha espressamente equiparato la qualifica iniziale delle sopresse carriere direttive speciali (vice direttore) a quella di consigliere, cioè alla qualifica iniziale delle carriere amministrative ordinarie, ed ha testualmente disposto al quarto comma, che " si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli relativi alle strutture dei ruoli organici ed all'avanzamento previsti per le corrispondenti carriere amministrative ".

La piena equiparazione, venutasi così a determinare tra le carriere direttive di nuova istituzione (già speciali) e le preesistenti carriere direttive cosiddette ordinarie, costituisce un basilare criterio di interpretazione dal quale non è dato di prescindere tutte le volte che si faccia questione della posizione, nel rapporto di impiego, degli impiegati provenienti dalle sopresse carriere speciali ».

Ed ancora:

« L'inquadramento disciplinato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 1079, rappresenta tuttavia il sistema normale di attribuzione delle qualifiche nei ruoli delle carriere previste dal nuovo ordinamento: per altro, nel far luogo a tali inquadramenti, non è dato di disattendere, ove ne ricorrano gli estremi, le particolari statuizioni che il decreto delegato n. 1077 — in chiara posizione di logica priorità rispetto al decreto delegato n. 1079 — abbia adottato nei riguardi di singole carriere o qualifiche.

Per restare nell'ambito di quanto ha formato oggetto del testé citato terzo comma dell'articolo 2 del decreto delegato n. 1079 (inquadramento dei direttori di sezione ed equiparati), va tenuto presente che, tra le disposizioni finali e transitorie del decreto delegato n. 1077, l'articolo 138 riserva un trattamento preferenziale (agli effetti dell'attribuzione della qualifica di direttore di sezione, alla quale ora si accede, secondo il citato articolo 15, a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo) per quegli impiegati che avessero già sostenuto, o avessero in corso di espletamento, prove di concorso o di esame per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione od equiparate ».

Sembra utile riportare ulteriormente un altro brano della succitata sentenza:

« Il citato ultimo comma si riferisce genericamente agli impiegati acceduti per concorsi o esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella di direttore di sezione od a quelle, e ciò va sotto-

lineato, equiparate: il riferimento alla qualifica immediatamente inferiore non distingue, cioè, tra consiglieri delle cosiddette carriere ordinarie e vice direttori (ora equiparati a consiglieri) delle cosiddette carriere speciali...

Non si comprende per quale motivo, a parità di situazione e soprattutto ad avvenuta piena equiparazione delle due qualifiche di consigliere (carriera direttiva ordinaria) e di vice direttore (carriere direttive speciali), anche agli effetti dell'avanzamento, per il disposto dell'articolo 147 del decreto delegato n. 1077, l'amministrazione abbia inteso limitare (a quanto è dato di intendere attraverso le prodotte deduzioni) l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 138 del decreto n. 1077, ai soli consiglieri delle carriere direttive a tale qualifica acceduti per concorso, escludendo i vice direttori delle cessate carriere speciali ».

Unitamente ad altre amministrazioni, anche il dicastero della giustizia, esattamente interpretando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 138, ha proceduto alla rettifica dell'inquadramento nei confronti dei funzionari di cancelleria che hanno superato l'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura (ex grado VIII).

La stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, infatti, con nota n. 6981/66500/I-3 del 15 novembre 1973, sulla richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ha espresso parere favorevole all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 138 del decreto n. 1077 nei confronti dei predetti funzionari.

Da ultimo, anche il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, nella nota n. 5699/8/1077 del 10 dicembre 1973, diretta al guardasigilli, ha in tal senso espresso il suo parere:

« ...comunicasi che, at avviso quest'ufficio, norma contenuta ultimo comma articolo 138 D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, deve ritenersi applicabile anche at cancellieri che habent superato esame previsto da precedente ordinamento per promozione at qualifica cancelliere capo di pretura. Tale avviso est fondato su considerazione che criteri inquadramento in qualifica direttore sezione stabiliti da articolo 138 citato sono applicabili anche at personale sopresse carriere speciali, stante equiparazione tra qualifica vice direttore et consigliere disposta da secondo comma articolo 147 D.P.R. 1077/1970. Pertanto non appare legittima, at fini considerati operare distinzione tra carriera ordinaria et carriera ex spe-

ciale, non prevista da norma articolo 138. Poiché per sopresse carriere speciali era previsto esame per promozione at qualifica equiparata at consigliere appare corrispondente at lettera et spirito norma articolo 138 D.P.R. 1077/1970 applicazione ultimo comma

anche at impiegati che habent superati detti esami contemporaneamente at vincitori ».

Tanto premesso, appare evidente la necessità e l'urgenza di chiarire la normativa in argomento con un'ulteriore disposizione di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, si applica agli impiegati delle sopresse carriere speciali, ora equiparate alle ordinarie, che abbiano superato concorsi o esami per la promozione alla qualifica immediatamente inferiore.

La retrodatazione prevista dalla suddetta disposizione va applicata indipendentemente dal periodo di anzianità di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.